



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE SUE
ARTICOLAZIONI TRAMITE
VIDEOCONFERENZA O IN MODALITÀ
MISTA**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 66 DEL 23.11.2022**

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI TRAMITE VIDEOCONFERENZA O IN MODALITÀ MISTA

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto o in presenza in modalità mista, purché sia garantito il rispetto dei criteri di trasparenza e di tracciabilità.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e alle sedute della Conferenza dei Capi gruppo Consiliari, con le precisazioni contenute nell'art 12.
3. Le sedute del Consiglio Comunale per le quali, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è deliberato che avvengano mediante adunanza segreta non possono essere svolte in videoconferenza da remoto o in modalità mista.
4. Non possono altresì essere svolte in videoconferenza da remoto o in modalità mista le sedute del Consiglio Comunale quando risultino iscritte pratiche per le quali sia previsto che la votazione venga effettuata con scrutinio segreto.

ART. 2 – PRINCIPI E CRITERI

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'art. 38 del TUEL ed ai criteri di trasparenza e tracciabilità di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020:
 - a) **Pubblicità:** le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono trasmesse in differita mediante l'emittente televisiva locale "Telemonteneve" assicurando quindi la visione da parte dei cittadini, oppure in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, le riunioni della Conferenza dei Capi gruppo Consiliari e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'art. 12. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) **Trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza;
 - c) **Tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

ART. 3 – REQUISITI TECNICI

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) La possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) La reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazione da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità di dibattito;

- d) La visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) La constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) La completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) La sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) La tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

ART. 4 – CONVOCAZIONE

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio con le modalità di cui agli artt. 29 e seguenti del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale cui si fa rinvio.
2. La convocazione della seduta del Consiglio Comunale in sola modalità da remoto è consentita previo parere favorevole della Conferenza dei Capi Gruppo consiliari, in presenza di uno stato di emergenza ovvero in caso di altre esigenze straordinarie.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche dipendenti comunali competenti per materie oggetto di trattazione:
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di Revisione, ecc....)

ART. 5 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo di governo che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio e di sue articolazioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 6 – ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, in base alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta e comunque al momento della effettuazione delle operazioni di voto.
3. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, previa comunicazione al Segretario comunale e provvedendo alla comunicazione in caso di rientro.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte presso la sede del Comune.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) Problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dar corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una breve sospensione dei lavori per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) Il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta e gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Il Sindaco può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il suddetto tempo si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 8 – SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi, in presenza, anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti in aula e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori del consiglio, con particolare riferimento al momento delle votazioni.

3. Le sedute in forma mista sono attivate quando lo richiede un consigliere comunicando , entro il giorno antecedente la data della seduta consiliare, la propria impossibilità a partecipare in presenza; l'autorizzazione è concessa dal Sindaco che ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri, specificando i nominativi di coloro che sono stati autorizzati a partecipare da remoto alla seduta. Il Consigliere autorizzato a collegarsi in remoto che avesse risolto anticipatamente le cause dell'impedimento, può ugualmente partecipare in presenza, rispondendo al momento dell'appello dalla sala consiliare, da quel momento non può più riattivare il collegamento in remoto.

ART. 9 – REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Sindaco, attivando la propria videocamera ed il microfono. Il microfono deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

ART. 10 – VOTAZIONI

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.
3. Il Sindaco, con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza,
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante l'esperimento delle operazioni di votazioni, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può:
 - a) riaprire la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione ad altra seduta.

ART. 11 – VERBALI

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in presenza in aula, in presenza da remoto ovvero risultino assenti o non collegati.
2. La registrazione della seduta sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

ART. 12 – SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLE CONFERENZE DEI CAPI GRUPPO

1. Alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni previste dagli art. 13 e 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dei Capi Gruppo consiliari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.
2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione avvengono con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. La decisione in merito alla convocazione della Commissione in videoconferenza è presa dal Presidente della Commissione.
4. È sempre consentita la partecipazione in forma mista. L'avviso di convocazione conterrà il link di collegamento. Il componente impossibilitato a partecipare in presenza dovrà darne comunicazione al Presidente della Commissione.

ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, il Segretario comunale, i dipendenti dell'Ente, i soggetti esterni all'organo di governo invitati a partecipare alle sedute.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ART. 14 – NORME FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.